

Unione dei Comuni Montani
“Alta Val d’Arda”
Provincia di Piacenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE

ooooo

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA

.....

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE”, UNITAMENTE A “RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.”, L’ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI, - SANZIONI AMMINISTRATIVE - CODICE DELLA STRADA.

L’anno **Duemilaventi** questo giorno **ventisei** del mese di **ottobre** alle ore **18,00** nella **sala consiliare del Palazzo del Podestà** – del Comune di Castell’Arquato.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero convocati i Consiglieri:

- SONO PRESENTI I SIGNORI:

1	BERSANI	GIUSEPPE
2	IRTI	IVAN
3	VINCINI	ANTONIO
4	CARINI	MIRELLA
5	CALESTANI	PAOLO
6	CAPELLI	FAUSTO
7	SIDOLI	GIUSEPPE
8	FOCHI	ALBERTO
9	CROCI	GABRIELE

- SONO ASSENTI I SIGNORI:

1	ANTONIOLI	MICHELE	assente giustificato
2	VINCINI	PAOLA	assente giustificato
3	BOSONI	MAURIZIO	assente giustificato

- Assiste il Segretario dell’Unione **Dr.ssa Valeria Rita Aversano** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti **Il Sig. Paolo Calestani**, nella sua qualità di **Presidente dell’Unione, Sindaco di Morfasso** assume la **Presidenza** e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato.

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE”, UNITAMENTE A “RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.”, L'ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI, - SANZIONI AMMINISTRATIVE - CODICE DELLA STRADA.

IL CONSIGLIO dell'UNIONE

PREMESSO che:

- l'art.117, comma 1, lett. p), della Costituzione dispone una riserva a favore della legislazione statale la determinazione delle funzioni fondamentali dei Comuni;
- gli artt.117 e 118 della Costituzione dispongono a favore dei Comuni la riserva di autonomia normativa, statutaria e regolamentare, in materia di organizzazione e di svolgimento delle funzioni amministrative attribuite per legge;
- l'art.119 della Costituzione dispone a favore dei Comuni autonomia finanziaria, di entrata e di spesa, nonché patrimoniale con attribuzione del potere di stabiliscono e applicare tributi ed entrate propri;
- la legge 5 giugno 2003, n.131, in attuazione del riformato titolo V della Costituzione, espressamente riserva a favore dei Comuni un generale potere normativo ed amministrativo in materia di autonomia organizzativa e di svolgimento delle funzioni e delle attività pubbliche attribuite per legge;
- l'art.14 del d.l. 31 maggio 2010, n.78, dispone che si devono considerare funzioni fondamentali dei comuni, tra le altre, “...a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo”, nell'ambito delle quali rientrano anche quelle inerenti la gestione e l'applicazione delle proprie entrate tributarie e patrimoniali;
- l'art.42 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, attribuisce al Consiglio Comunale la materia dell'organizzazione, della concessione e dell'affidamento dei pubblici servizi nonché dell'istituzione e dell'ordinamento dei tributi;
- il sistema italiano della riscossione, se visto in un quadro temporale di lungo periodo (gli ultimi dieci anni), risulta caratterizzato da interventi legislativi finalizzati ad accrescerne l'efficacia, attraverso la riduzione dei costi a carico dello Stato, e l'omogeneità delle azioni di recupero nei confronti dei contribuenti/cittadini su tutto il territorio nazionale;

RICHIAMATI:

- l'art.3, comma 1, del d.l. 30 settembre 2005, n.203, il quale dispone che “a decorrere dal 1° ottobre 2006, è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle entrate, che le esercita mediante la società di cui al comma 2, sulla quale svolge attività di coordinamento, attraverso la preventiva approvazione dell'ordine del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione e delle deliberazioni da assumere nello stesso consiglio”;
- l'art.3, comma 25, del menzionato d.l. 30 settembre 2005, n.203, il quale stabilisce che “fino al 30 giugno 2017, in mancanza di trasferimento effettuato ai sensi del comma 24 e di diversa determinazione dell'ente creditore, le attività di cui allo stesso comma 24 sono gestite dalla Riscossione S.p.a. (oggi società del gruppo Equitalia Spa) o dalle società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7, fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica. Fino alla stessa data possono essere prorogati i contratti in corso tra gli enti locali e le società iscritte all'albo di cui all'art.53, comma 1, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n.446”;
- l'art.7, comma 2, lettera gg-quater ,del d.l. 13 maggio 2011, n.70, come da ultimo modificato dall'art.2, comma 1, del d.l. 22 ottobre 2016, n.193, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”, il quale prevede che “a decorrere dal 30 giugno 2017, in deroga alle vigenti disposizioni, la società Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'art.3, comma 7, del d.l. 30 settembre 2005, n.203, e la società

Riscossione Sicilia Spa cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate”;

TENUTO CONTO che l’art.1 del citato d.l. 22 ottobre 2016, n.193, con il quale si completa il processo di statalizzazione e pubblicizzazione della gestione della funzione amministrativa di riscossione delle entrate pubbliche, ha disposto:

- dall’1 luglio 2017, lo scioglimento delle società del gruppo Equitalia, fatta eccezione per Equitalia Giustizia;
- dalla medesima data, l’attribuzione all’Agenzia delle entrate di cui all’art.62 del d.lgs. 30 luglio 1999, n.30,0 delle funzioni relative alla riscossione nazionale delle entrate pubbliche, di cui all’art.3, comma 1, del d.l. 30 settembre 2005, n.203;
- che le citate funzioni siano svolte dall’Agenzia delle Entrate attraverso la denominata Agenzia delle Entrate-Riscossione, ente pubblico economico strumentale, appositamente costituito, dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione e sottoposto all’indirizzo, alla vigilanza e al monitoraggio costante del Ministero dell’economia e delle finanze secondo i principi di trasparenza e di pubblicità;
- il subentro a titolo universale di tale ente strumentale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia con l’assunzione dello stesso della qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del D.P.R. 29 settembre 1973, n.60;

RILEVATO che:

- il nuovo Ente può anche svolgere le attività di accertamento e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie e/o patrimoniali dei Comuni, delle Province e delle Società da essi partecipate previo specifico affidamento in tal senso (art.2, comma 2, del citato d.l. 22 ottobre 2016, n.193);
- alla luce della menzionata norma, l’affidamento diretto da parte dei Comuni della funzione della riscossione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione è fondato su una disposizione di legge precettiva e non su un accordo tra Amministrazioni pubbliche;
- conseguentemente, tale affidamento diretto di funzione pubblica in ragione di non è soggetto al rispetto delle direttive comunitarie in materia di appalti e concessioni pubbliche, né tantomeno delle disposizioni attuative di diritto interno contenute nel d.lgs. 18 aprile 2016, n.50, e, in generale, alle disposizioni normative in materia di tutela della concorrenza;

PRECISATO che la “Agenzia delle Entrate-Riscossione”:

- ha carattere interamente pubblico;
- è dotato dei poteri già propri di Equitalia, quali la formazione del ruolo, nonché di nuovi poteri sia informativi sia latamente “investigativi”, tali da migliorare e rendere più efficace l’azione di riscossione, anche grazie alla possibilità di utilizzare le informazioni che provengono dalle banche dati sia dell’Agenzia dell’Entrate sia di altri Enti a cui la stessa Agenzia accede direttamente (esempio la banca dati dell’istituto nazionale della previdenza sociale);

ATTESO, altresì, che il nuovo Ente deve conformarsi, nel rapporto con i contribuenti, ai principi dello Statuto dei Diritti del Contribuente, con particolare riferimento a quelli di trasparenza, leale collaborazione, tutela dell’affidamento e buona fede, nonché agli obiettivi di cooperazione rafforzata fisco-contribuente, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente medesimo;

REPUTATO che tale nuovo ed unico soggetto della riscossione abbia tutte le caratteristiche necessarie a eseguire al meglio l'attività in parola, sia sotto il profilo prettamente tecnico delle competenze e degli strumenti specifici a sua disposizione, sia sotto il profilo dell'approccio con il contribuente, che deve essere per legge espressamente improntato ai principi di cui sopra, in modo da garantire il perseguimento delle finalità pubbliche di giustizia e d'equità;

DATO ATTO che la riscossione delle entrate, relativamente alle sanzioni amministrative al Codice della Strada, devono essere oggetto di un'ulteriore attività di recupero coattiva, al fine di assicurare sia il gettito atteso secondo le previsioni di Bilancio, sia il medesimo trattamento tra chi paga e chi non provvede al versamento del dovuto entro i termini di legge, a garanzia rispettivamente dell'equilibrio di Bilancio e dell'imparzialità di trattamento dei cittadini;

RITENUTO di dover continuare ad effettuare direttamente la riscossione spontanea delle entrate amministrative suindicate dell'Unione Comuni Montani Alta Val d'Arda;

CONSIDERATO, invece, di dover affidare, a far data dal 01.11.2020, al nuovo soggetto preposto alla riscossione nazionale, denominato "Agenzia delle Entrate – Riscossione", unitamente a "Riscossione Sicilia S.p.a.", l'attività di riscossione coattiva delle sanzioni amministrative - Codice della strada del Servizio di Polizia Locale dell'Unione Comuni Montani Alta Val d'Arda, soprattutto in considerazione della mancanza all'interno dell'Ente delle necessarie dotazioni umane e strumentali;

DATO ATTO che:

- la riscossione di tutti i carichi a ruolo già affidati ad Equitalia Spa continuerà in ogni caso ad essere curata da "Agenzia delle Entrate – riscossione", come desumibile dall'art.1 del D.L. 193/2016 e chiarito dalla nota di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. del 24 maggio 2017, prot.n. 2017-EQUISDR-373542;
- la presente delibera, pur riguardando la riscossione (coattiva), non necessita del parere del Revisore dei Conti, di cui all'art.239, comma 1, lett. b), punto 7), del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, in quanto non si tratta di un atto di natura regolamentare relativo ai tributi;

PRECISATO che tale affidamento non comporta, in questa sede, alcun costo o spesa per il Comune, in quanto il compenso per l'attività affidata alla "Agenzia delle Entrate – Riscossione", unitamente a "Riscossione Sicilia S.p.a.", sarà determinato, secondo le condizioni ed i termini previsti dalle leggi in materia, in considerazione dei carichi dei ruoli ad essa consegnati soltanto a partire dal prossimo 01.11.2020.. da parte del Servizio preposto, che provvederà a quantificare e ad impegnare la relativa spesa;

VISTI:

- l'art.52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n.446;
- l'art.42 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- il d.l. 22 ottobre 2016, n.193;
- il vigente Statuto dell'Unione;

ACQUISITO il solo parere di regolarità tecnica, richiesto e favorevolmente espresso sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art.49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267;

DATO ATTO che, di contro, non occorre acquisire il parere di regolarità contabile, non producendo tale atto, quale mero indirizzo, alcun riflesso, diretto od indiretto, sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese,

DELIBERA

- di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell'art.2, comma 2, del d.l. 22 ottobre 2016, n.193, con effetto a far data dall'1° novembre 2020, al nuovo soggetto preposto alla riscossione nazionale, denominato “Agenzia delle Entrate – Riscossione”, unitamente a “Riscossione Sicilia S.p.a.”, l'attività di riscossione coattiva delle entrate comunali, - sanzioni amministrative - Codice della strada;
- di dare atto che l'affidamento oggetto del presente atto, pur avendo rilevanza contabile per l'Ente, non comporta, in questa fase, alcun costo o spesa per l'Unione, in quanto il compenso per l'attività affidata alla “Agenzia delle Entrate – Riscossione”, unitamente a “Riscossione Sicilia S.p.a.”, sarà determinato, secondo le condizioni ed i termini previsti dalle leggi in materia, in considerazione dei carichi dei ruoli ad essa consegnati soltanto a partire dal prossimo 01.11.2020 . da parte del Servizio preposto, che provvederà a quantificare e ad impegnare la relativa spesa;

Successivamente, con separata votazione unanime, resa nelle forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267.

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE”, UNITAMENTE A “RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.”, L'ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI, - SANZIONI AMMINISTRATIVE - CODICE DELLA STRADA.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

Il Responsabile Servizio di Polizia Municipale
Loredana Fanti

~~PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:~~

~~IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Rag. Mariarosa Rigolli~~

**UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA
PROVINCIA DI PIACENZA**

**Deliberazione Consiglio Unione
n. 6 del 26-10-2020**

**IL PRESIDENTE
SIG. PAOLO CALESTANI**

**IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
dr.ssa Valeria Rita Aversano**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 D.Lgs. 267/2000)

- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informativo dell'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda, visibile sul sito www.unionealtavaldarda.pc.it – Sezione "Albo Pretorio On-Line" di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: **28.10.2020**

Addi

P. Il Segretario dell'Unione
Istruttore Amministrativo
Poggioli Marialuisa

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
(art. 134 del D.Lgs. 267/2000)

Divenuta esecutiva per scadenza del termine di gg 10 dalla data di pubblicazione (c. 3 art. 134 del D.Lgs. 267/2000) .

Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c.4 art. 134 del D.Lgs. 267/2000)

Addi

**Il Segretario. dell'Unione
dr.ssa Valeria Rita Aversano**
